

ATTO DD 170/A1012B/2022

DEL 22/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata**

OGGETTO: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58, 60 e 148 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., per l'affidamento dei lavori di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del compendio immobiliare del castello di Miasino (NO). Aggiudicazione all'A.T.I. EDILZITO S.r.l. – S.A.M.E.T. S.r.l. - Roma.

Premesso che:

- il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro, ha trasmesso, per il compimento di tutte le formalità di legge inerenti l'espletamento della procedura in argomento, la determinazione n. 270 del 07.05.2021, pervenuta al Settore Contratti in data 11.05.2021, prot. n. 24278/A1012A, avente ad oggetto l'indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e 148 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo la disciplina del D.P.R. 207/10 s.m.i. per le parti ancora applicabili, e D.Lgs. 81/08., per l'affidamento dei lavori di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del compendio immobiliare del castello di Miasino (NO), secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, approvando nel contempo il Progetto Esecutivo e relativi allegati;

- con determinazione n. 428 del 22.07.2021 il Dirigente del Settore Contratti, Polizia locale e Sicurezza integrata ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'affidatario dei lavori in oggetto;

- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge;

• nei termini prescritti dagli atti di gara sono pervenute le seguenti 5 offerte telematiche:

1. **A.T.I.:**

- **C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.**

- **PUSSETTO E POLLANO S.r.l.**

Via Casale 30/E – Frazione Castelrosso – CHIVASSO (TO)

2. A.T.I.:

- **EDILZITO S.r.l.**

- **S.A.M.E.T. S.r.l.**

Via Boncompagni 93 – ROMA

3) NOTARIMPRESA S.p.A.

Piazza Castello, 9 – 20121 MILANO

4. NEOCOS S.r.l.

Via Gozzano, 66/68 - BORGOMANERO

4. AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS.

Via Argirocastro, 15 – 48122 RAVENNA

- nella seduta del giorno 30.09.2021, di cui a verbale reg. n. 49/2021, l’Autorità di gara ha verificato la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte telematiche da parte dei concorrenti partecipanti;

- dato atto che con determinazione n. 545 del 4.10.2021 il Dirigente del Settore Contratti ha proceduto alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice con il compito di esaminare e valutare l’offerta tecnico – economica, relativa alla procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016;

- visti i verbali di gara reg. n. 49/21 del 30.9.2021, relativo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, n. 50/21 del 20.10.2021, relativo all’apertura delle offerte tecniche, i verbali relativi all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, n. 4/22 del 3.2.2022, relativo all’apertura delle offerte economiche, dai quali è risultata migliore offerta quella prodotta dall’A.T.I. EDILZITO S.r.l. – S.A.M.E.T. S.r.l. corrente in Roma, Via Boncompagni n. 93, avendo conseguito punti 50,35/70 in relazione alla valutazione dell’offerta tecnica ed un punteggio pari a 30/30 per l’offerta economica, per un totale complessivo pari a punti 80,35/100;

- vista la nota del Settore Contratti, Polizia locale e Sicurezza integrata prot. n. 4006/A1012B dell’ 8.2.2022 con la quale è stata richiesta al RUP la conferma del permanere dell’interesse ad aggiudicare la procedura di gara in oggetto ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e la nota di risposta, prot. n. 20285/A1112C del 24.3.2022 del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di lavoro, pervenuta al Settore Contratti in data 25.3.2022, prot. n. 10149/A1012B, con la quale è stato confermato il permanere dell’interesse ad aggiudicare i lavori di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del compendio immobiliare del castello di Miasino (NO)” all’A.T.I. EDILZITO S.r.l. – S.A.M.E.T. S.r.l. corrente in Roma, Via Boncompagni n. 93;

- atteso che il RUP ha chiuso la procedura, accogliendo la proposta di aggiudicazione sulla piattaforma telematica di negoziazione SINTEL, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

- dato atto che sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul sistema AVCPASS del portale ANAC circa il possesso dei requisiti di ammissione dichiarati dall’Operatore economico aggiudicatario in sede di offerta;

- rilevata, alla luce di quanto sopra, la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva, e al conseguente affidamento dei lavori di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del compendio immobiliare del castello di Miasino (NO), all’A.T.I. EDILZITO S.r.l. – S.A.M.E.T. S.r.l. corrente in Roma, Via Boncompagni n. 93, per l’importo complessivo di € 1.188.816,13 o.f.i. di cui € 979.921,93 per lavori, € 100.820,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e € 108.074,19, per I.V.A. al 10%;

- dato atto che le risorse finanziarie, necessarie a far fronte all’obbligazione contrattuale, sono state prenotate

sul cap. 213154 del bilancio gestionale – finanziario 2021 – 2023

- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e le tempistiche di cui al medesimo art. 32 ;

- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020, prevedeva che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C. sono sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:

- tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio “B” affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:”

.....omissis.....

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

.....omissis.....

- preso atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, approvato con D.G.R. 1-3082 del 16.04.2021, prevede la sospensione dell'applicazione della misura del “visto del direttore” poiché, data la “mancata armonizzazione degli atti da sottoporre al visto del medesimo da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, si è riscontrato un aggravio del procedimento amministrativo, non rivelandosi più lo stesso uno strumento di prevenzione della corruzione”;

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 270 del 7.5.2021;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 50/16 s.m.i.;
- Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- L. 23/2014;
- L. 190/2012 nonché la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 - Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte;
- artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;
- artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio

finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

DETERMINA

- di approvare i verbali di gara reg. n. 49/21 del 30.9.2021, relativo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, n. 50/21 del 20.10.2021, relativo all'apertura delle offerte tecniche, i verbali relativi all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, n. 4/22 del 3.2.2022, relativo all'apertura delle offerte economiche, dai quali è risultata migliore offerta quella prodotta dall'A.T.I. EDILZITO S.r.l. – S.A.M.E.T. S.r.l. corrente in Roma, Via Boncompagni n. 93, avendo conseguito punti 50,35/70 in relazione alla valutazione dell'offerta tecnica ed un punteggio pari a 30/30 per l'offerta economica, per un totale complessivo pari a punti 80,35/100;

- di dare atto che sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul sistema AVCPASS del portale ANAC circa il possesso dei requisiti di ammissione dichiarati dall'Operatore economico aggiudicatario in sede di offerta;

- di procedere all'affidamento dei lavori di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del compendio immobiliare del castello di Miasino (NO), all'A.T.I. EDILZITO S.r.l. – S.A.M.E.T. S.r.l. corrente in Roma, Via Boncompagni n. 93, per l'importo complessivo di € 1.188.816,13 o.f.i. di cui € 979.921,93 per lavori, € 100.820,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e € 108.074,19, per I.V.A. al 10%;

- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e le tempistiche di cui al medesimo art. 32 ;

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell'estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e che all'accertamento della somma di € 2.165,50 o.f.i. relativa alla pubblicazione del bando di gara sui quotidiani "CORRIERE DELLA SERA" ed. nazionale, "LA STAMPA" ed. Novara, si farà fronte con successivo e separato atto;

- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021;

- di demandare agli Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. 22/10.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

IL DIRIGENTE (A1012B - Contratti, polizia locale e sicurezza integrata)
Firmato digitalmente da Marco Piletta

REGIONE PIEMONTE

**CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, IMPIANTISTICA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DEL
CASTELLO DI MIASINO"**

CIG 7235775E69

CUP J26G17000200002

IMPORTO: € 1.080.741,93 oltre I.V.A.

TRA

REGIONE PIEMONTE (CF 80087670016) , rappresentata ai sensi dell'art. 17 e 18 della L.R. 23/08, dall' Ing.nata ad l'....., domiciliata ai fini del presente atto presso la sede regionale di Torino, Via Viotti n. 8, nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte, di seguito denominata "**Il Committente**".

E

la Società, con sede legale in - via, (C.F.) , nella persona del Signor, nato a, il, in qualità di Legale Rappresentante, Amministratore Unico e Direttore tecnico della Società medesima, ai fini del presente atto, domiciliato per l'incarico presso la sede della Società, la quale interviene nel presente Contratto in proprio e quale Mandataria dell'A.T.I. costituita con atto rogito del notaio Dott., iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di,, ,, Repertorio n.19670, Raccolta n. 14079,

con:

- corrente in - via - (C.F.) mandante;

di seguito denominata "l'Appaltatore".

Premesso che:

- Il Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte, con determinazione n. 428 del 22.07.2021, ha proceduto all'approvazione del progetto avente ad oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione dell' "intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del compendio immobiliare del Castello di Miasino", conservato agli atti, tra cui il Capitolato Speciale d'Appalto e allegati che disciplina le modalità di esecuzione del lavoro;

- Con il medesimo provvedimento dirigenziale è stato disposto di contrarre per l'acquisizione dei lavori in oggetto, mediante esperimento di procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. secondo il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del medesimo Decreto legislativo;

- con Determinazione n. del il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata a seguito dell'esperimento della gara ad evidenza

pubblica, ha affidato i lavori all' ATI -
..... , che ha espresso l'offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto
qualità/ prezzo, per l'importo di € 1.080.741,93, di cui
€ 979.921,93 per lavori e € 100.820,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. ;

- l'obbligo dell'Appaltatore di prestare quanto oggetto
del presente Contratto sussiste ai prezzi, alle
condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi
contenuti;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dall'Offerta
tecnica, dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal
Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo
adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da
fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli
elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica
degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- con la presentazione dell'offerta, l'Appaltatore ha
dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo
adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dal
Committente che si intendono accettate
incondizionatamente quali indicate e descritte nel
Capitolato e nei suoi allegati;
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione
richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e
il Committente ha effettuato le verifiche sulle
dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con

D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento della Committente approvato con delibera di Giunta regionale n.1-3082 del 16/04/2021.

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'Appalto

Il Committente, in persona di chi sopra, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato accetta, senza riserva alcuna, l'Appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo approvato da parte del Committente, dal Capitolato Speciale d'Appalto e, più in generale, dagli allegati del presente Contratto.

Articolo 2 - Documenti di contratto ed allegati di riferimento

Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:

- a) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 ("Cap. Gen.") per la parte ancora in vigore;
- b) Progetto Esecutivo approvato da Regione Piemonte;
- c) Elenco prezzi;

- d) Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei subcontratti;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - g) il cronoprogramma;
 - h) Dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
 - i) Cauzione definitiva e tutte le polizze assicurative richieste dalla documentazione di gara;
- In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:
- a) Contratto;
 - b) Capitolato Speciale d'Appalto ("CSA");
 - c) Progetto Esecutivo approvato da Regione Piemonte;
 - d) Piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza, compresa ogni loro eventuale successiva modificazione ed integrazione;
 - e) Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei subcontratti;

f) cronoprogramma;

g) Altri documenti di cui al comma 1, ancorché non allegati al presente Contratto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;

c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati;

d) il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per la parte ancora in vigore;

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 104 del 2010.

Articolo 3- Ammontare dell'appalto - Invariabilità

L'importo complessivo del presente Appalto ammonta ad € 1.080.741,93, di cui € 979.921,93 per lavori e €

100.820,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.

L'importo contrattuale è a corpo, fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Si applicherà il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Articolo 4- Piano di sicurezza e di coordinamento - Modifiche e integrazioni - Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte del Committente, ai sensi dell'articolo 100, del D.Lgs. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, del CSA.

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 5- Consegna dei lavori

La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito all'art. 13 del CSA.

In caso di eventuale consegna parziale, il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Articolo 6- Programma di esecuzione dei lavori

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. e dell'art.19 del CSA, entro 15 (quindici) giorni prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve presentare un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per l'esecuzione delle opere nel quale saranno riportate,

per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Articolo 7- Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere

Ai sensi dell'art. 4 del Cap. Gen., l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto mediante atto pubblico da depositare presso il Committente che ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori ("D.L."). L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi il Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Entro il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la

direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze (il «Direttore Tecnico di Cantiere»), il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'art. 4 del Cap. Gen. , il Direttore Tecnico di Cantiere può coincidere con il rappresentante delegato.

Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del Direttore Tecnico di Cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Articolo 8- Disciplina e buon ordine del cantiere

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e

risponde nei confronti del Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 9- Conoscenza delle condizioni dell'Appalto

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni del presente Appalto previste dal CSA, dal disciplinare e dal bando di gara.

Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto nei succitati documenti.

Articolo 10- Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

Si richiama quanto stabilito nel CSA, nonché quanto specificato nel capitolato speciale d'appalto-parte tecnica.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento e al CSA, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo dell'appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e gli obblighi di seguito riportati e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera:

1) Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori.

- 2) Il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere.
- 3) Il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro formazione, organizzazione e coordinamento.
- 4) Gli oneri derivanti dall'impiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero e con le caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere.
- 5) Le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento alle recinzioni, agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori e alla loro illuminazione e sorveglianza.
- 6) Le spese per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, piani di lavoro, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici e docce, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadri elettrici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari.
- 7) Il progetto dell'organizzazione di cantiere, che dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e degli altri elaborati tecnici del progetto.

8) La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.

9) La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno eventualmente richiesti dal D.L.

10) Tutta l'assistenza e il supporto tecnico e operativo necessari al fine di agevolare gli interventi per la risoluzione/rimozione delle eventuali interferenze, di competenza del Committente. L'Appaltatore dovrà in particolare relazionarsi con le strutture tecniche degli Enti interferiti, nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei costi concordati dal Committente con gli Enti medesimi, in funzione del cronoprogramma dei lavori di contratto. Qualora dovessero rilevarsi ulteriori interferenze durante l'esecuzione dei lavori, rispetto a quelle individuate nel progetto esecutivo e costruttivo, queste dovranno essere tempestivamente segnalate al Committente che procederà per quanto di competenza. Qualsiasi variazione rispetto ai preventivi degli Enti approvati, dovrà essere sempre preventivamente autorizzata dal Committente.

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad adeguare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 26 lett.B) e s.m.i. il proprio P.O.S., in funzione della presenza delle imprese esterne impegnate nella risoluzione delle interferenze. Tale P.O.S./ D.U.V.R.I. dovrà essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione

prima dell'inizio dei relativi lavori. Nulla potrà essere richiesto dall'Appaltatore per la contestuale presenza in cantiere di altre imprese.

11) Le spese, anche di certificazione, per l'esecuzione dei controlli, tarature, prove di funzionamento ed avviamento degli impianti, delle verifiche in corso d'opera e finali, delle prove di accettazione degli impianti e dei materiali e prove di collaudo, delle prove in officina dei componenti, nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal CSA, ma ritenute necessarie dal D.L. , o dall'organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità degli impianti, dei materiali, delle apparecchiature o dei componenti, come meglio descritto nel CSA.

12) Tutte le spese per l'arredamento, dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, nonché le spese per i materiali ed il personale necessari al loro funzionamento.

13) Le spese per la redazione di progetti di dettaglio/costruttivi, come descritto nei CSA (Impianti tecnologici ed elettrici). In particolare, l'Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio/costruttiva delle opere ed è pertanto obbligato, anche ai fini delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. , alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l'esecuzione di tutte le opere per l'importo di contratto. L'Appaltatore è tenuto a riportare,

completandoli, su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite e comunque previste (as-built), oltre ad una copia masterizzata di tutta la documentazione tecnico contabile prodotta nel corso dei lavori. Al Committente dovranno essere fornite, su supporto informatico, oltre ad una copia di tale documentazione, anche immagini fotografiche delle lavorazioni e delle opere più rappresentative in corso d'opera e a lavori ultimati, nel numero e dimensioni richieste dal D.L. e dal Responsabile del Procedimento.

14) Tutte le spese da sostenersi - eventualmente - per le pratiche e gli allacciamenti alle reti esterne e ai pubblici servizi per il cantiere e le opere provvisorie. Rimarranno in carico al Committente le richieste di fornitura di energia elettrica e la stipula dei relativi contratti con l'Ente erogatore, per gli allacciamenti definitivi degli impianti realizzati dall'Impresa come da progetto approvato, alle reti esterne al cantiere. Gli eventuali costi, derivanti da consumi di energia elettrica nel periodo intercorrente tra l'allacciamento/attivazione definitiva e il collaudo delle opere, o comunque sino alla presa in consegna, che dovessero essere fatturati al Committente dall'Ente erogatore, verranno imputati all'Appaltatore e detratti dal primo S.A.L. utile o dalla rata di saldo dei lavori.

15) Le spese per le certificazioni di accettazione degli impianti e relativi componenti per l'ottenimento dei previsti nulla osta da parte degli Enti competenti.

16) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie.

17) L'organizzazione di riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori. Nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul programma esecutivo dei lavori.

18) Resta a carico dell'Appaltatore ogni e qualsiasi onere, non compreso nei lavori affidati, derivante dal rispetto delle prescrizioni suddette, ivi compresi quello derivante dall'eventuale sospensione dei lavori.

19) Dovrà mettere a disposizione, facendosi carico dei relativi costi di gestione, dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione dei Lavori e del Committente completamente arredati, illuminati, dotati delle attrezzature logistiche e funzionali a seconda delle richieste che saranno fatte dalla stessa.

20) Dovrà comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere persona idonea e abilitata, iscritta all'albo professionale, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo

le direttive del D.L. in accordo con il Responsabile del Procedimento.

21) Deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'affidamento, di soggetto idoneo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 145/2000. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, dovrà coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine del cantiere secondo le previsioni dell'art. 6 del D.M. n. 145/2000. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. n. 145/2000, il Responsabile del Procedimento si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

22) E' obbligato a collocare idonee tabelle informative, conformi alla normativa vigente, di dimensioni minime cm 200 x 150, in prossimità della testata di ingresso del cantiere previsto in progetto. Dovrà provvedere alla loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori.

23) L'Appaltatore deve assicurare l'incolumità e la salute di tutte le persone addette o con accesso ai lavori secondo le norme e leggi vigenti. L'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno alla incolumità e salute che possa causarsi a tutti coloro entro l'area di cantiere, manlevando completamente il Committente per ogni caso e circostanza.

24) E' obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l'uso dei materiali infiammabili.

25) E' obbligato a munirsi del nullaosta all'esecuzione dei lavori degli Enti Gestori dei servizi che eventualmente si trovino nelle aree interessate e, qualora nella zona interessata dai lavori si trovino dei cavi telefonici o trasmissivi, dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dagli Enti Gestori dei servizi affinché siano evitati danneggiamenti al cavo stesso.

26) E' tenuto a farsi carico delle spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e del mantenimento dell'agibilità dello stesso e degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi.

Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere nei termini indicati dal D.L. e comunque entro e non oltre 20 gg, alla messa in pristino delle aree comunque interessate dai cantieri e dalle aree di servizio.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica con particolare riferimento alla normativa in materia.

27) Deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione di lavori complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni del D.L. e/o del Responsabile del Procedimento per i tempi e modi di esecuzione.

28) E' tenuto all'immediata comunicazione al Committente:

- di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità del Committente;
- di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleverà l'Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;
- di copia degli ordini (senza prezzi) trasmessi dall'Appaltatore per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione o comunque richiesti dal D.L.;
- di tutte le informazioni necessarie per valutare la capacità dell'Appaltatore a mantenere gli obiettivi temporali contrattuali;
- del report periodico di avanzamento lavori.

29) Ha l'obbligo della comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi operanti in cantiere da presentare al D.L. entro le ore 10 del giorno stesso.

30) Ha l'onere della comunicazione riepilogativa settimanale al D.L., entro il mercoledì successivo, riguardante: il numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo; i giorni in cui non si è lavorato e motivo; i lavori eseguiti nella settimana; i mezzi d'opera impiegati.

Articolo 11- Responsabilità dell'appaltatore

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

La sorveglianza esercitata dal Committente, dai suoi rappresentanti e dal D.L., così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dal Committente e/o dal D.L., non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 c.c. in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente e verso i terzi.

E' inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il D.L. compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per

evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al D.L. nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'impresa affidataria, spetta al D.L. redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del CSA ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del D.L.; in caso di controversia, il D.L. o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il D.L. redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al D.L. nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il D.L. può sempre rifiutare i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal D.L., il Committente può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri del Committente in sede di collaudo.

L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del D.L. l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'Organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal CSA ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Si richiama quanto stabilito dagli articoli artt. 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale.

Articolo 12- Cauzione definitiva

Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 103, comma 1, Codice dei contratti a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, garanzia fideiussoria n. polizza rilasciata da
- Agenzia de L'Aquila, per l'importo di € 140.150,62.

Articolo 13 - Assicurazioni

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione (C.A.R.- RCT/RCO) sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza numero..... rilasciata da - Agenzia de

Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all'Appaltatore, il Committente, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti, nonché la Direzione lavori, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell'opera.

Articolo 14- Anticipazione e pagamento del corrispettivo

Ai sensi dell'art. 35 comma 18, D.Lgs. 50/2016, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del

contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 c.c.

L'anticipazione verrà recuperata nel corso dei lavori in occasione di ciascun stato avanzamento lavori e in misura percentuale allo stesso rispetto all'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle

clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano al Committente anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il Committente effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e nei termini di seguito previsti: attraverso regolari stati di avanzamento dei lavori al raggiungimento dell'importo minimo di € 500.000,00, in conformità con i contenuti degli artt. 194 e 195, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sulla base della documentazione fornita dalla Direzione dei Lavori al RUP che rilascerà apposito certificato per l'emissione del mandato di pagamento;

Se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, potrà essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto al comma 6, ma di importo non inferiore al 10% di quello contrattuale. Per quanto non espressamente specificato si richiama il CSA.

Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori certificato attraverso la verifica della regolarità D.U.R.C. da parte del Committente.

Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, al Committente, è

soggetta agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati il riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).

Il Committente non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

In caso di inadempienza, contestata all'Appaltatore con raccomandata A/R, il Committente può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Articolo 15 - Persone che possono riscuotere

Articolo 16-Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il Committente, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva):

- a favore dell'..... presso la Banca

.....con le seguenti

coordinate:

.....

I soggetti che sono abilitati a operare sul conto corrente dedicato:

- <> - <codice fiscale>

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Committente. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi al Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente Contratto potrà essere risolto dal Committente, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. In tale ipotesi, il Committente provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

Relativamente ai pagamenti delle fatture emesse dall'Appaltatore, il Committente precisa che la mandataria e la mandante, componente l'ATI, dovranno emettere singolarmente fatture elettroniche e trasmetterle al Committente sul Portale della Fatturazione Elettronica al Codice IPA: A17LZ5

- il Settore competente predisporrà un atto contabile per ogni fattura emessa intestandolo alla Capogruppo;

- la Tesoreria della Committente emetterà un mandato per ogni fattura emessa che sarà liquidato alla Mandataria, la quale provvederà a corrispondere alla Mandante la somma fatturata.

Articolo 17- Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 16 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Committente o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

Articolo 18- Termini di esecuzione dei lavori. Proroghe e Sospensioni

Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto è di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi; La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 19; Si richiama quanto stabilito dall'articolo 15 del CSA, dall'articolo 27 del Cap. Gen. e dell'art. 107, D. Lgs. 50/2016.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del D.L. nei casi di avverse condizioni climatiche e/o meteorologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appalto.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 ovvero i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il Committente si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Committente per cause diverse da quelle di cui all'art. 107, commi 1, 2 e 4, Codice dei contratti l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni

subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382,c.c..

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione, controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o di motivazioni che non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del procedimento.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il D.L. lo comunica al Rup affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il

nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Rup, il D.L. procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Rup.

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il Rup non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Appaltatore può diffidare il responsabile del procedimento a dare le opportune disposizioni al D.L. perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora L'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 17 del CSA.

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine

è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al D.L. e ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al D.L..

L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al presente articolo, comma 1, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo.

In deroga a quanto previsto al precedente comma 17, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.

La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del Direttore dei

Lavori qualora questi non si esprimano entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 18, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 20 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui comma 1 del presente articolo, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 20 e 21 costituisce rigetto della richiesta.

Articolo 19 - Penalità per il ritardo

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine su fissato, verrà applicata una penale pari allo 1% (l'uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 5, comma 1 oppure comma 2;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, Capitolato Speciale d'Appalto;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

L'ammontare delle singole penali, comminate per ritardato adempimento, è compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un valore complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 25 in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.

Articolo 20- Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, _____ dell'importo della categoria prevalente ____ e del ____% della categoria scorporabile _____ l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

Si richiama integralmente il CSA e le Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei subcontratti.

Previa autorizzazione del Committente, in seguito a richiesta scritta e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura e con i limiti previsti dal CSA.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il D.L. e il Responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la conseguente possibilità, per il Committente, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

il Committente provvederà alla corresponsione diretta ai subappaltatori di lavorazioni relative alle categorie _____ e _____ dell'importo delle prestazioni eseguite dagli stessi e nei limiti del contratto di subappalto, per i seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'appaltatore effettuerà per iscritto al Committente apposita comunicazione circa le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta di pagamento corredata dalla specificazione degli estremi del contratto di subappalto e della relativa autorizzazione ottenuta. In assenza di detta comunicazione, il Committente non effettuerà i pagamenti nei confronti dei subappaltatori.

La comunicazione del comma precedente dovrà essere effettuata dopo l'emissione del primo stato di avanzamento dei lavori utile, successivo alla maturazione del credito del subappaltatore.

I pagamenti al subappaltatore sono subordinati agli adempimenti di cui all'articolo 105, comma 14 e 16, Codice dei contratti.

Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 8 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 9, il Committente sospende

l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie alla trasmissione.

La documentazione contabile di cui al comma 8 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 10, comma 5, e 11/a, comma 5, CSA.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 7 e/o 8, devono essere assolti dall'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non

risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. Il Committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Articolo 21- Contabilità dei lavori e riserve

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal CSA. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.

Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il D.L. procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui all'art. 181, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in conformità a quanto stabilito dal Titolo IX, Capi I, II e III, artt. da 178 a 214 del Regolamento Generale. Per le riserve si richiama quanto stabilito dagli artt. 190 e 191 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. e dell'art. 205, Codice dei contratti.

Articolo 22- Varianti

Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106, Codice dei contratti e solo se approvate dai competenti organi. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 36 del CSA.

Articolo 23- Collaudo e manutenzione delle opere

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

Il Certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Committente; il silenzio di quest'ultimo, protrattosi

per due mesi oltre predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

Il Committente ha facoltà di chiedere la presa in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 216, comma 6, Codice dei contratti e dell'art. 230 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., dell'opera o del lavoro realizzato ovvero di parti di essi, prima che intervenga l'approvazione del collaudo provvisorio.

Salvo quanto previsto al precedente capoverso, sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio inteso, ai fini di cui al presente articolo, come emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti, la custodia e la manutenzione delle opere sarà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore. Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

Per tutto il periodo intercorrente tra la consegna dei lavori e l'approvazione del Collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 c.c. ,l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, le sostituzioni e i ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, e senza che occorran particolari inviti da parte del D.L. .

Per gli oneri che ne derivassero, l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che lo stesso ha quantificato fra le spese generali applicate in fase di offerta.

L'Appaltatore sarà inoltre responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal D.L., si procederà d'ufficio con invito scritto, e la relativa spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso e direttamente decurtata dai compensi ad esso dovuti.

Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del Collaudo, si verificassero delle alterazioni/modifiche, ammaloramenti o dissesti anche nelle aree sistemate a verde, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questa ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti al Committente entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

L'Appaltatore, tuttavia, è tenuto a riparare dette alterazioni/modifiche, variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco.

E' facoltà del Committente acquisire anticipatamente opere facenti parte dell'oggetto contrattuale già collaudate in via provvisoria.

In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i..

Articolo 24 - Danni di Forza Maggiore

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori, se non per i danni cagionati da forza maggiore.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione, a sua cura e spese, subito dopo l'accertamento effettuato in contraddittorio dal D.L. .

In caso di stato di allerta della Protezione Civile, l'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti ragionevolmente attuabili per limitare i danni conseguenti all'evento motivo di allerta. Pertanto i danni a carico di materiali, opere, forniture e mezzi che avrebbero potuto essere evitati saranno imputati all'Appaltatore per negligenza.

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a terminare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Articolo 25- Risoluzione del Contratto e fallimento dell'Appaltatore

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108, Codice dei contratti.

Fermo quanto previsto all'art. 106, comma 12, Codice dei contratti e dal CSA, i casi di cui all'art. 108, comma 1, Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto e il Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera a mezzo posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Il Committente deve, inoltre, risolvere il contratto qualora incorra in una delle casistiche di cui all'art. 108, comma 2, Codice dei contratti.

Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 2 e 3, sono causa di risoluzione del contratto le seguenti situazioni:

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs.81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 24 e 25 CSA, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.L., dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51, D.Lgs.81/2008;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, dell'articolo 16 delle presenti condizioni contrattuali;

- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs.81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.Lgs.81/2008;

Il contratto è altresì risolto di diritto:

- in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

- in tutti gli altri casi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

Ai sensi dell'art. 108, comma 3, Codice dei contratti, qualora il D.L. accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Ai sensi dell'art. 108, comma 4, Codice dei contratti, qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.L. assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Committente è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dal Committente si fa luogo, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, Codice dei contratti, in contraddittorio fra il D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a

disposizione del Committente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 7, Codice dei contratti, qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza di cui al comma precedente, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Committente, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per

perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente: 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente; 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato; 3) l'eventuale maggiore onere per il Committente per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data originariamente prevista.

c) l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi di cui alle precedenti lettere a) e b), così come previsto dall'art. 108, comma 6, Codice dei contratti. Si richiama quanto stabilito dall'art. 108, comma 9, Codice dei contratti.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione, annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata o via posta elettronica certificata, da inviarsi dal Committente all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova inoltre applicazione l'art. 48, rispettivamente commi 17 e 18, Codice dei contratti.

Articolo 26- Recesso

Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'articolo 109 del Codice dei contratti.

Articolo 27- Definizione delle controversie

Al presente Contratto si applica quanto previsto dall'art. 205, Codice dei contratti. Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Articolo 28- Spese contrattuali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa. (art 8 Cap. Gen.)

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art 8 del Cap. Gen. A carico dell' Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 ,comma , 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del medesimo Decreto (pubblicazione dell'estratto sui quotidiani "IL CORRIERE DELLA SERA", ed. nazionale "LA

STAMPA" ed. Novara), pari ad € 2.165,50 o.f.i., saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Articolo 29- Elezione di domicilio

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la propria sede, sita in Roma, Via Boncompagni n. 93. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Il Committente elegge domicilio presso la propria sede, sita in Torino, Via Viotti n.8.

Articolo 30- Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.n. 231 del 2001

L'Appaltatore dichiara di accettare il contenuto del "Codice Etico di Comportamento" e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01" e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tali obblighi è considerata dal Committente grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Articolo 31 - Trattamento dati da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare la massima riservatezza nei confronti delle informazioni e dei dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio, e in nome proprio e in nome del personale impiegato a non divulgare e diffondere a terzi i documenti, ivi compresa la documentazione fotografica, le informazioni e le notizie rilevate.

Il Committente garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni normative vigenti, in particolare quelle contenute nel General Data Protection Regulation (in seguito GDPR) 2016/679, alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018) e alle disposizioni regionali in materia.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del GDPR n. 679/2016, il Committente fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto e per gli obblighi legali relativi a procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Committente in maniera tale da garantire la liceità, la correttezza, la trasparenza nei confronti dell'interessato e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalle norme.

Destinatari dei dati personali e diffusione

I dati potranno essere:

- a. trattati dagli incaricati autorizzati dal Committente per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente Contratto;
- b. comunicati ad eventuali soggetti esterni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di contenzioso;
- c. comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d. comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in osservanza di quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008;
- e. Il nominativo dell'Appaltatore e l'importo di aggiudicazione potranno essere diffusi tramite i siti internet della Regione Piemonte nell'apposita sezione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere

pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Regione Piemonte;

f. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);

g. I dati personali sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;

h. I dati medesimi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679 quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui di seguito o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Titolare del Trattamento

Titolare del Trattamento dei dati è la Regione Piemonte - Giunta Regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione della Giunta Regionale ;

- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;

Limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente Contratto, Responsabile del trattamento (di seguito denominato "Responsabile") per conto della Regione Piemonte è il Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro Ing. Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del "GDPR" è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

L'attività affidata comporta, per il Responsabile, il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal Contratto.

Il Responsabile del trattamento ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare e far osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni previste nella nomina che sarà condizionata, per oggetto e durata, dal contratto in essere e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Nello svolgimento dell'incarico si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare dovrà adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla

sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL COMMITTENTE

Regione Piemonte - Ing.

L'APPALTATORE

Ati - - Dr.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile l'Appaltatore approva specificamente per iscritto gli artt. 3, 10, 11, 16, 19, 25, 26, 27, e 30.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL COMMITTENTE

Regione Piemonte - Ing.

L'APPALTATORE

Ati - - Dr.